COMUNE DI MORRO D'ORO
(Provincia di Teramo)

S.M. propezzano
"Chiostro"

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

I.M.U.

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. ….. del ……)

INDICE

1 - Oggetto del regolamento.
2 – Presupposto dell'imposta
3- Statuto del contribuente
4 – Soggetto passivo
5 – Soggetto attivo
6 – Funzionario responsabile
7 – Base imponibile
8 – Accatastamento dei fabbricati
9 – Abitazione principale e pertinenze
10- Aree edificabili
11- Aree divenute inedificabili
12 – Terreni considerati non fabbricabili
13 – Esenzione per gli Enti non commerciali e territoriali
14- Fabbricati fatiscenti, inagibili o inabitabili
15- Agevolazioni e relativi adempimenti
16- Dichiarazioni
17- Versamenti dell'imposta
18- Accertamenti dell'imposta
19- Rateazioni
20- Accertamento con adesione
21- Ravvedimento del contribuente
22- Importi minimi per versamenti
23- Compensazione
24- Sanzione ed interessi su ritardati/omessi versamenti
25- Rimborsi
26- Riscossione coattiva
27- Disposizioni in materia di autotutela
28– Potenziamento ufficio tributi e compensi incentivanti
29– Tutela dei dati personali
30- Pubblicità del regolamento e degli atti
31- Disposizioni finali
32- Casi non previsti nel Regolamento
33- Rinvio dinamico
34- Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1 - Oggetto del regolamento

(ART. 13, DL 201/201, - ARTT. 8 E 9 D.LGS 23/2011; ART. 4 DL 16/2012)

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Morro D'Oro (Prov. di Teramo) dell' Imposta Municipale Propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 de Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art.13, comma 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art.14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 2 -Presupposto dell'imposta

(ART. 13, DL N. 201/2011; ART. 2, DLGS N. 504/1992)

1. Il presupposto dell'imposta per l'applicazione dell'imposta municipale propria è dato dal possesso di fabbricati e di aree edificabili siti nel territorio comunale e destinati a qualsiasi uso, inclusi gli immobili strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
2. L'imposta è dovuta in ragione di ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno in cui il possesso medesimo è protratto.

Art. 3 –Statuto dei diritti del contribuente

1. Il presente regolamento assicura il rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 Luglio 200, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi dei tributi locali.

Art. 4 - Soggetto passivo

(ART. 9, DLGS N. 23/2011; ART.4, c.12- quinquies DL 16/2012)

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica o giuridica proprietaria dell'immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie sullo stesso.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di coniugi separati, l'IMU è dovuta ***interamente dal coniuge assegnatario*** della casa anche se non è proprietario *(art.4, comma 12-quinquies D.L.16/2012*).

Art. 5 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Morro D'Oro (provincia di Teramo).
2. È riservata allo Stato la metà del gettito calcolato applicando agli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base fissata nel 0,76 per cento.
Le detrazioni previste dalla legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Art. 6 – Funzionario responsabile

1. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sono attribuiti ad un Funzionario Responsabile, nominato con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

3. Nel caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e di liquidazione, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sono attribuiti al concessionario, mentre il Comune conserva il potere di controllo sull'attività svolta dal gestore.

Art. 7 - Base imponibile

(ART. 13, DL N.201/2011; ART. 5, DLGS N. 504/1992)

1. La base imponibile dei *fabbricati iscritti in catasto*, è costituita dal valore dell'immobile, determinato applicando all'ammontare della rendita catastale, vigente al ° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori stabiliti dalla Legge:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
60 per i fabbricati nel gruppo D, con esclusione della categoria D/5(Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dall'anno 2013;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. La base imponibile dei *fabbricati non ancora iscritti in catasto* è costituita dal valore dell'area edificabile;
3. I *fabbricati parzialmente costruiti* sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, ai fini impositivi la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area edificabile. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata accatastata o, data comunicazione di fine lavori, ovvero parte di esso utilizzato, la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte già autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
4. La base imponibile dei *fabbricati classificabili nel gruppo catastale D*, non ancora iscritti in catasto e posseduti interamente da imprese, è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva, alla data di acquisizione, dall'importo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento, con applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale criterio è applicato sino al termine dell'anno solare, nel corso del quale il fabbricato è iscritto in catasto con attribuzione di rendita.
5. Per i *terreni agricoli*, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art.3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. La base imponibile delle *aree edificabili* è data dal valore venale in comune commercio ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n.504/1992.

Art. 8 - Accatastamento dei fabbricati

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regio Decreto Legge 13 Aprile 1939, n. 652 come modificato dall'art. 34-*quinquies* del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni in Legge 9 marzo 2006, n. 80, i fabbricati di nuova costruzione devono essere dichiarati all'Agenzia del Territorio nel termine di *trenta giorni* dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso a cui sono destinati.
2. Ai sensi dell'art. 34-*quinquies*, comma 2, lettera b), del D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito con modificazioni in Legge 9 marzo 2006, n. 80, le mutazioni dello stato delle unità immobiliari già

censite, devono essere presentate all'Agenzia del Territorio nel termine di *trenta giorni* dal momento in cui esse si sono verificate.
3. Il Comune, ai sensi dell' art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004, n.311, richiede ai possessori di fabbricati non iscritti in catasto o la cui rendita non sia più adeguata alle condizioni attuali dell'immobile, di promuovere, *nel termine di novanta giorni* dal ricevimento dell'invito, l'accatastamento o la correzione della rendita mediante il procedimento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (Doc.fa). Copia della richiesta è trasmessa all'Agenzia del Territorio per i provvedimenti di propria competenza.

Art. 9 - Abitazione principale e pertinenze

(ART. 13, DL N.201/2011)

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore *dimora abitualmente e risiede anagraficamente.*
Se i coniugi hanno residenza in due immobili diversi nello stesso comune di residenza, potrà essere considerata abitazione principale *solo un immobile*.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 10 - Aree edificabili

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, l'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario, finanziario, urbanistico o tecnico ed eventuali esperti esterni.
2. I valori di cui al precedente comma, potranno essere adottati con delibera di Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.
Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree edificabili, quando l'imposta viene versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. Indipendentemente dagli strumenti urbanistici, si applica una riduzione del 30 % sul valore dichiarato, alle aree edificabili le cui superfici risultanti da un singolo mappale o da più mappali contigui, non superino la misura di mq 200 e non sono autonomamente utilizzabili .

Art. 11 - Aree divenute inedificabili.

1. L'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili è rimborsata a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili.
Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura legale.
2. Condizioni per avere diritto al rimborso sono:
a) -che il vincolo di inedificabilità sia stabilito dal piano regolatore generale o dalle sue varianti.
b) -che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
c) -che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti.

Art. 12 - Terreni considerati non fabbricabili

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i terreni coltivati direttamente (*i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti nel registro imprese tenuto presso la Camera di Commercio, purché dai medesimi condotti , sui quali esplicano la loro attività a titolo principale e tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori)* dai proprietari di terreni iscritti al registro imprese in qualità di imprenditori agricoli, dai proprietari e familiari conviventi, che si trovano nelle seguenti condizioni:

a- conseguono, dall'attività agricola, almeno il 20% (venti) del reddito dichiarato ai fini I.R.PE.F. per l'anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 151 giornate lavorative;

b- che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

c- che il contribuente non aveva fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile l'area.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.

3. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi, fino a quando ne ricorrono le condizioni, redatta in carta semplice e deve contenere, pena di nullità, tutti i seguenti elementi:

- indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale, codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno
- la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, 1° c. Lett. B), secondo periodo del Dlgs. 504/92;
- la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del 1° comma.

Art. 13 - Esenzione per gli enti non commerciali e territoriali

(ART. 9, DL N. 201/2011; ART. 7, DLGS. N. 504/1992)

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli *immobili utilizzati da enti non commerciali*, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune, da parte dell'Ente non commerciale, di *apposita autocertificazione*, vistata dall'organo di controllo dell'associazione, attestante la sussistenza dei requisiti di non commercialità, con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. 917/1986 comportino la perdita della qualifica di ente non commerciale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs .n° 504/92, ed hanno effetto con riferimento agli anni di

imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento, e spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
4. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del Dlgs.n.504/92, sono esenti dall' imposta municipale propria, gli posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
5. Sono altresì soggetti all' esenzione di cui al 1° comma anche gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23.12.78 n° 833, dalle Camere di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 14– Fabbricati fatiscenti, inagibili o inabitabili

1. Le caratteristiche di *fatiscenza* di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della *riduzione alla metà dell'imposta prevista* nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Sono considerati *inagibili o inabitabili* i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all' uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici.
3. Sono inagibili gli immobili che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a- fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturali;
b- fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
c- fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione;
d- fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art.31, c.1, lett. c) , d) e), della Legge 5/08/1978, n.457;
4. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
5. La *riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento* si applica a decorrere dalla data dell'ordinanza di cui alle lett. a) , b), c) del comma 3 , e dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la presentazione della dichiarazione IMU.
6. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati e i fabbricati non completamente utilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.
7. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice, entro 60 giorni dal verificarsi della suddetta circostanza, dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
8. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:

a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità_, della residenza o domicilio del rappresentante legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;

c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;

d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;

e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto salvo che essi siano in possesso presso altri uffici dell'Ente;

f)sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se specificamente richiesto;

Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento anche alle seguenti condizioni:

a -gravi lesioni alle strutture orizzontali

b -gravi lesioni alle strutture verticali

c -fabbricato oggettivamente diroccato

d -fabbricato privo di infissi e allacci alle opere di urbanizzazione primaria

Art. 15 – Agevolazioni e relativi adempimenti

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni per l'abitazione principale:

a)- (*art.4, comma 12-quinquies DL.16/2012*) L' abitazione che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene assegnata ad uno dei coniugi; tale assegnazione si *intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*.

b)- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione. ((*art. 3, comma 56, legge n. 662/1996; art. 13, D.Lgs 201/2011, comma 8/bis lett.f)*)

2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

3. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta, vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 16– Dichiarazioni

(ART. 13, DL N. 201/2011; ART. 9, DLGS. N. 23/2011)

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando l'apposita dichiarazione, conforme al corrispondente modello ministeriale, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso, il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute , entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore , entro 90 giorni dalla data della propria nomina , deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'art. 36 del Dlgs. n. 270 del 1999.

Art. 17 -Versamenti dell'imposta

(ART. 13, DL N. 201/2011; ART. 9, DLGS. N. 23/2011)

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale, di cui all'art. 13, comma 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Il versamento della imposta si effettua proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il pagamento dell'imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. I versamenti dell'imposta municipale propria eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 18 - Accertamenti d'imposta

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento dell' imposta dovuta è acclarato dal Funzionario Responsabile del tributo mediante avviso di accertamento motivato, recante il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni. L'avviso è notificato al contribuente, tramite messo comunale o raccomandata con avvivo di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Salvo i casi in cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione comunale, l'avviso di accertamento è preceduto da un avviso bonario, con il quale si comunicano al contribuente le irregolarità riscontrate all'esito del controllo.
3. Ogni immobile ed ogni annualità d'imposta determinano un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della Legge 27/12/2002, n. 289 e 1, comma168, della Legge 27/12/2006, n.296, tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento dell'imposta qualora l'importo, in fase di accertamento, relativo ad un singolo anno di imposta, non sia superiore ad euro 20,00 (venti).
5. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art. 19 – Rateazioni

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi dell'Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, si seguiranno le modalità previste dall'art. 32 del Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali (delib. C.C. n. 12 del 27/04/2007).
3. Al Funzionario responsabile è comunque consentito di derogare alle disposizioni del precedente comma 2 al fine di prendere in considerazione condizioni economico-finanziarie disagiate del richiedente supportate da apposita documentazione.
Per le dilazioni di pagamento richieste dalle imprese e per somme superiori ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive, nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare.

Art. 20 - Accertamento con adesione

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. n.218, per l'Imposta Municipale Propria (IMU), l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.

3. La procedura per l'accertamento con adesione del contribuente è definita nel "*Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali***"** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2007.

Art. 21 - Ravvedimento del contribuente

1. La disciplina del ravvedimento di cui all'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, trova integrale applicazione per le sanzioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU).

2. Il contribuente esprime la propria volontà di ravvedimento, qualora si tratti di regolarizzare adempimenti relativi al pagamento del tributo, con apposita dichiarazione sottoscritta;

3. In caso di ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quanto dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 22 - Importi minimi per versamenti

1.L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 23 -Compensazione

1. E' possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunale.

Art. 24 - Sanzioni ed interessi su ritardati / omessi versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al **trenta per cento** di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente al tempo dell'omissione o del ritardo.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25 –Rimborsi

(ART. 13, DL N. 201/2011; ART. 1, COMMA 164, LEGGE N. 296/2006)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve esser richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

2. Sulle somme da rimborsare, si applicano gli interessi nella misura del saggio legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili.

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo dell'imposta non risulta superiore a 10,00 Euro.

Art. 26 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 27 - Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile individuato ai sensi del precedente articolo 9, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 28 - Potenziamento ufficio tributi e compensi incentivanti

1. Un fondo speciale è istituito per il potenziamento dell'ufficio tributario comunale nella percentuale stabilita nel Regolamento Generale della Disciplina delle Entrate Comunali.

2. Le modalità di utilizzo del Fondo, sono anch'esse previste nel Regolamento di cui al precedente comma.

Art. 29 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modificazioni.

Art. 30 – Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell' art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 31 - Disposizioni finali

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 32 - Casi non previsti nel regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

b) Lo Statuto Comunale;

c) Il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 33 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra indicata.

Art. 34 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il ***primo gennaio dell'anno 2012.***

2. Unitamente alla deliberazione di approvazione, il presente regolamento viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.